

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 19° aggiornamento.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento viene inserito nella Parte Terza della Circolare in oggetto il nuovo Capitolo 5 (Gruppo Bancario Cooperativo), con cui è data attuazione agli artt. 37-*bis* e 37-*ter* TUB introdotti dalla riforma delle banche di credito cooperativo di cui al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 ⁽¹⁾. Conseguentemente, sono rinumerati gli esistenti Capitoli da 5 a 7 della Parte Terza.

Le disposizioni oggetto del presente aggiornamento sono state sottoposte a consultazione pubblica e hanno formato oggetto di analisi d'impatto della regolamentazione. Sul sito web della Banca d'Italia sono pubblicati il resoconto della consultazione e le osservazioni pervenute per le quali non è stata chiesta la riservatezza.

2. Contenuto

Le disposizioni disciplinano:

- i requisiti organizzativi della capogruppo e la composizione del gruppo, con riferimento sia al gruppo bancario cooperativo sia al gruppo provinciale (Sezione II);
- il contenuto minimo del contratto di coesione fra la capogruppo e le banche affiliate, in particolare per quanto riguarda il governo societario del gruppo, i poteri della capogruppo in materia di nomina degli organi delle banche affiliate, i controlli interni e i sistemi informativi, l'attività di controllo e intervento della capogruppo, il rispetto dei requisiti prudenziali e degli obblighi segnaletici verso l'autorità di vigilanza, le decisioni di rilievo strategico, le sanzioni previste nel contratto, i doveri della capogruppo e i criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi (Sezione III, par. 1);
- le caratteristiche dell'accordo di garanzia fra la capogruppo e le banche affiliate (Sezione III, par. 2);
- i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo (Sezione III, par. 3);
- gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate, anche con riferimento al gruppo provinciale (Sezione IV);
- la costituzione del gruppo bancario cooperativo, ivi comprese le indicazioni sui criteri a cui la Banca d'Italia si attiene nel relativo procedimento amministrativo e sulla prima applicazione della riforma (Sezione V).

3. Procedimenti amministrativi

Dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi:

¹ In particolare, le nuove disposizioni danno attuazione al mandato contenuto nell'art. 37-*bis*, comma 7-*bis*, TUB, ai sensi del quale la Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del medesimo articolo e dell'articolo 37-*ter* TUB, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;
b) al contenuto minimo del contratto di coesione, alle caratteristiche della garanzia in solido, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;
c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi provinciali cooperativi previsti dal comma 1-*bis* dell'art. 37-*bis* TUB.

- *autorizzazione alla trasformazione in società per azioni della banca di credito cooperativo receduta o esclusa dal gruppo bancario cooperativo* (art. 36, comma 1-bis, TUB e Sezione III, par. 3.2; termine: 120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale;
- *autorizzazione dell'adesione, del rigetto della richiesta di adesione, del recesso e dell'esclusione di una banca dal gruppo bancario cooperativo* (art. 37-bis, comma 5, TUB e Sezione III, par. 3.2; termine: 120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale;
- *accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 37-bis TUB per la costituzione di un gruppo bancario cooperativo* (art. 37-ter, comma 2, TUB e Sezione V, par. 1; termine: 120 giorni): Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale;
- *iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi* (art. 37-ter, comma 4, TUB e Sezione V, par. 2; termine: 120 giorni): Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale;
- *autorizzazione dell'emissione di azioni di finanziamento riservate alla sottoscrizione della capogruppo* (art. 150-ter, comma 4-bis, TUB e Sezione III, par. 2; termine: 120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale;
- *autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento detenute dalla capogruppo* (art. 150-ter, commi 4 e 4-bis, TUB e Sezione III, par. 2; termine: 120 giorni): Servizio Supervisione Bancaria 1, Servizio Supervisione Bancaria 2, Filiale.

Per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti si fa rinvio al Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 e successive modificazioni e alle indicazioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 (*Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi*).

4. Entrata in vigore

Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.